

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1992-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1982

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1981 per la sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982  
(V. Stampato n. 3270)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sul grano, firmato a Washington il 29 marzo 1971, si articolava in due Convenzioni separate: quella sul commercio del grano e quella per l'aiuto alimentare.

L'Accordo, di durata triennale, è stato prorogato per un anno nel 1974 e nel 1975 e per due anni nel 1976. La durata della terza proroga era destinata ai negoziati internazionali sulle modifiche chieste dai Paesi produttori e esportatori, dai Paesi consumatori e da quelli in via di sviluppo. La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di un nuovo accordo internazionale sul grano, non è, però riuscito a rinnovare l'accordo amministrativo, che costituisce uno strumento di collaborazione tecnica volto a promuovere lo sviluppo e la liberalizzazione del commercio del grano e della farina, e a contribuire alla stabilità del mercato nell'interesse sia dei Paesi importatori che di quelli produttori. Si è dovuto provvedere, pertanto, a una quarta proroga nel 1978, a una quinta nel 1979, e infine a una sesta — quella attualmente al nostro esame — di durata biennale a datare dal 24 marzo 1981.

Neppure l'impegno di mediazione della Comunità economica europea, contemporaneamente paese importatore e esportatore, è riuscito a conciliare la posizione dei principali paesi esportatori (USA, Canada, Argentina, Australia), interessati a sostenere una concezione sostanzialmente liberista del mercato, con quella dei Paesi in via di sviluppo che tendono a misure dirigistiche e con quella dell'URSS e dei Paesi Est-europei che chiedono prezzi minimi e massimi vincolanti.

In sostanza le posizioni e quindi gli ostacoli emersi nel corso dei negoziati restano quelli esposti nella relazione scritta che accompagnava il disegno di legge n. 791, oggi legge n. 342 dell'8 luglio 1980, comunicata dal relatore il 28 maggio 1980 alla Presidenza del Senato.

La seconda Convenzione contenuta nell'Accordo internazionale sul grano del 1979, concernente l'aiuto alimentare ai Paesi emergenti, è stata invece rinnovata, in modo da garantire un sempre più facile accesso all'importazione di cereali da parte di quei Paesi, con la Convenzione aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.

Anche quest'ultima viene ora prorogata, per la prima volta, e, con essa, l'Italia fissa definitivamente la sua quota di partecipazione in 95.400 tonnellate di cereali per l'esercizio 1981-1982, mentre per l'esercizio successivo 1982-1983 la fissazione è rinviata in sede CEE, probabilmente sulla identica misura.

Le critiche emerse nei dibattiti precedenti — che potrebbero essere qui ripetute e che sono state ribadite alla Camera dei deputati sul provvedimento in oggetto — circa i ritardi nelle forniture italiane, i disguidi e le manchevolezze denunciate dal Parlamento sulla qualità e sulla credibilità delle spedizioni in Guinea Bissau e in Etiopia, ad esempio, testimoniano della non completa soddisfazione sia del relatore che della Commissione affari esteri sulla gestione dell'Accordo. Esse non impediscono tuttavia alla Commissione di proporre all'Assemblea l'urgente e opportuna approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli del 1981 per la sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

**Art. 3.**

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla « gestione finanziaria » della predetta Azienda.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.500 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.